



B.3

Bonus elettrico per disagio fisico

Che cos'è

E' uno sconto applicabile direttamente in bolletta che può essere chiesto dalle persone affette da patologia che comporta l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

Possono chiedere il bonus anche i titolari della fornitura elettrica dell'abitazione presso la quale vive il soggetto affetto da grave malattia.

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas: vedi schede B.1 e B1 BIS) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Quali sono le apparecchiature elettromedicali riconosciute ai fini dell'ottenimento del bonus?

L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, il cui prospetto è **allegato A** alla presente scheda.

Dove si presenta la domanda?

La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se il Comune è diverso da quello di residenza del cittadino affetto dalla patologia) utilizzando gli appositi moduli (**allegato B**) o presso altro ente designato dal Comune medesimo (CAF, Comunità montane).

Quale è il valore economico del bonus?

Il valore dipende dalla potenza contrattuale della fornitura, dalle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e dal tempo giornaliero di utilizzo.

I valori variano da un minimo di € 189 a un massimo di € 676 annui.

E' necessario presentare l'ISEE?

No. Il bonus per queste tipologie di situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.



Come si riceve il bonus?

L'importo del bonus viene detratto direttamente sulla bolletta elettrica e suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

Cosa succede se si cambia il fornitore di energia elettrica?

Il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.

Allegati

- A) Elenco apparecchiature elettromedicali
- B) Modulo domanda

Normativa

DECRETO interministeriale 28 dicembre 2007 “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”.

Decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 “Riforma del bonus elettrico”

Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/

Per approfondimenti:

www.sportelloperilconsumatore.it

Numero verde Sportello Consumatore ARERA 800 166 654

(aggiornata 31 gennaio 2022 / LC)